


# ORIGINALE

Mod\_fdgc\_1\_21



COMUNE DI NAPOLI

DIPARTIMENTO/AREA: AREA AVVOCATURA

SERVIZIO: //////////////

SG: 628 del 16/12/2024

ASSESSORATO: ALLO SPORT E PARI OPPORTUNITA' CON DELEGA  
ALL'AVVOCATURA

DGC: 704 del 11/12/2024

Cod. allegati: 1022L\_2024\_02

Proposta di deliberazione prot. n° 38 del 11/12/2024

## REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 596

**OGGETTO:** Approvazione del testo del nuovo disciplinare per l'assunzione del patrocinio legale che sostituisce quello adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2158 del 24/12/2010 aggiornata con deliberazione di Giunta Comunale n.521 del 20/12/2022.

Il giorno 16/12/2024 , in modalità mista (Presenza/Videoconferenza) , convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Otto Amministratori in carica:

### SINDACO:

P A

Gaetano MANFREDI

### ASSESSORI(\*):

P A

Laura LIETO

(Vicesindaco)

Pier Paolo BARETTA

Maura STRIANO

Antonio DE IESU

Emanuela FERRANTE

Teresa ARMATO

Luca FELLA TRAPANESE

Edoardo COSENZA

Chiara MARCIANI

Vincenzo SANTAGADA

(\*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: Vicesindaco Laura Lieto

Assiste il Segretario del Comune: Monica Cinque

Il Funzionario titolare di incarico  
di elevata qualificazione

## IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

## Premesso che

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2158 del 24/12/2010, aggiornata con deliberazione di Giunta Comunale n.521 del 20/12/2022, è stato adottato il disciplinare per il “patrocinio legale” in favore di dipendenti ed amministratori del Comune di Napoli;
- il citato disciplinare ha definito i presupposti, le condizioni, la tempistica e l'iter procedimentale per l'assunzione del patrocinio legale;
- per il Personale e per la Dirigenza, è intervenuta successivamente la normativa contrattuale di seguito riportata:

### **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI , Periodo 2019 - 2021, art. 59, Patrocinio legale:**

1. *L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.*
2. *Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito di un procedimento penale con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale. Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.*
3. *L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.*
4. *In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.*
5. *La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 58 (Copertura assicurativa) comma 6 con riferimento alla responsabilità civile.*
6. *Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 28 del CCNL del 14.09.2000. "*

### **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DELL'AREA FUNZIONI LOCALI, Periodo 2019 - 2021, Sezione Dirigenti, art. 24, Patrocinio legale:**

1. *Le amministrazioni, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente, del dirigente amministrativo tecnico e professionale e del segretario, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assumono a proprio carico, a condizione che non sussista un presunto e motivato conflitto di interesse, anche solo potenziale, ogni onere di difesa per tutti i gradi del giudizio - ivi inclusi gli oneri relativi ai consulenti tecnici e alle fasi preliminari, ove propedeutiche e necessarie per le successive fasi del giudizio facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.*
2. *Qualora non abbia trovato applicazione il comma 1 e il dirigente, il dirigente amministrativo tecnico e professionale e il segretario, intenda comunque nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia, lo comunica tempestivamente all'amministrazione che può esprimere il suo motivato diniego non oltre i successivi 15 giorni; in questo caso i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato, fatto salvo il rimborso nei termini e secondo le condizioni di cui ai commi 3 e 4 e fatte salve eventuali, diverse disposizioni di legge in materia.*
3. *Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito del procedimento penale, con sentenze o decreti di assoluzione, di archiviazione o sentenza o di non luogo a procedere, che abbiano valore di cosa giudicata, perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso o per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'amministrazione procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al personale non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale, ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili, ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 174/2016. Resta ferma, per tutti i procedimenti, la verifica di congruità della spesa. Le amministrazioni possono concedere anticipazioni del rimborso in caso di sentenza di assoluzione pronunciata in appello, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.*

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Avv. Monica Cinque

4. Resta comunque ferma la possibilità per il personale di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche a supporto del legale o del consulente messo a disposizione dell'amministrazione, anche senza la previa comunicazione all'amministrazione di cui al comma 2. In tali casi e nel caso in cui l'amministrazione abbia comunicato il suo motivato diniego ai sensi del comma 2, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.

5. L'amministrazione dovrà esigere dal dirigente, dal dirigente amministrativo tecnico e professionale o il segretario eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dalla stessa per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 1.

6. Per i segretari, la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi di incarichi di reggenza o di supplenza; analoga disciplina trova applicazione nelle ipotesi in cui il Ministero dell'interno o altra amministrazione si avvalgano dei segretari in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell'art. 7, comma 1 e 19, comma 5, del DPR n. 465/1997.

7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 12 CCNL del 12.2.2002 per i Dirigenti, gli artt. 82 e 104 del CCNL del 17.12.2020 rispettivamente per i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e per segretari."

- l'art. 7-bis della legge 9/08/2015, n. 125 – di conversione del decreto legge 19/06/2015, n. 78 – nel modificare l'art. 86 del D.Lgs n. 267/2000, ha, tra l'altro, stabilito che "Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:
  - a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
  - b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
  - c) assenza di dolo o colpa grave";
- per Amministratori Locali devono tra gli altri intendersi, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 267/2000, i sindaci, i consiglieri dei comuni, i componenti delle giunte comunali, i presidenti dei consigli comunali, nonché i componenti degli organi di decentramento;
- il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile), all'art. 31, comma 2, stabilisce che "con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice [...] liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa";

### **Considerato che**

- numerose pronunce giurisprudenziali, negli ultimi anni, hanno meglio definito l'ambito del cd. conflitto di interessi la cui assenza è tra i presupposti indispensabili per la corresponsione del rimborso delle spese legali così come la coincidenza tra il dipendente e l'Amministrazione di appartenenza, intesa come immedesimazione del soggetto, quale organo, con l'Amministrazione di appartenenza;

### **Rilevato, in particolare, che**

- la costituzione di parte civile dell'Ente è rappresentativa *ex se* di un conflitto di interessi (cfr. Cass. Civ., sez. I, Ord. 31/01/2019, n. 3026, Cons. Giust. Amm. Sicilia, 15/02/2019, n. 127);
- il rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorquando la persona fisica titolare dell'organo abbia agito per fini diversi ed ulteriori rispetto ai compiti affidati e, quindi, alla funzione attribuita *ex lege* all'Ente di appartenenza, con la conseguenza che detto comportamento costituisce esclusiva ed autonoma manifestazione della personalità dell'agente (cfr. TAR Campania, Napoli, n. 737/2005, Cons. Stato, sez. IV, Sent. 28/11/2019, n. 8137);

### **Dare conseguenzialmente atto che**

- l'ottemperanza alla sopra richiamata giurisprudenza impone di non ammettere il rimborso delle spese legali sostenute in sussistenza di una delle suddette circostanze (costituzione di

parte civile dell'Ente nei confronti del dipendente/amministratore; interruzione del rapporto di immedesimazione tra il dipendente/amministratore e l'Ente di appartenenza);

### **Considerato che**

- in esito agli approfondimenti con gli altri Uffici dell'Avvocatura è stato predisposto dal Servizio Affari Amministrativi dell'Area Avvocatura l'allegato nuovo testo del disciplinare che sostituisce quello precedentemente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2158 del 24/12/2010 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità alle sopra richiamate novità normative, giurisprudenziali ed operative;

### **Atteso che,**

- la gestione del patrocinio legale ai sensi del relativo disciplinare è stata attribuita, con disposizione del Direttore Generale n. 011 del 31/03/2023 al Servizio Affari Amministrativi dell'Area Avvocatura;

*L'allegato, costituente parte integrante della presente proposta, composto dal seguente documento, per complessive pagine 6 progressivamente numerate, firmato digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con*

- *il n. 1022L\_2024\_01 (nuovo testo del disciplinare per l'assunzione del patrocinio legale);*

*La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio Affari Amministrativi sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso Dirigente qui di seguito sottoscrive*

*Il Dirigente*

*Dott. Roberto Pasquini*

**Con voti UNANIMI,**

### **DELIBERA**

1. Approvare il nuovo testo del disciplinare per l'assunzione del patrocinio legale allegato al presente provvedimento.
2. Stabilire che i Servizi dell'Area Avvocatura e quelli di volta in volta individuati dal disciplinare in base alle rispettive competenze collaborino, nel corso delle fasi previste dal disciplinare medesimo, con il Servizio Affari Amministrativi per la definizione del rimborso delle spese legali in presenza di tutti i presupposti e condizioni ed ove dovuto.
3. Disporre la pubblicazione sulla Intranet aziendale e sul sito istituzionale Internet del Comune di Napoli - nonché la trasmissione, a cura del Servizio Affari Amministrativi, a tutte le Macrostrutture dell'Ente anche per l'inoltro ai rispettivi Servizi - del presente provvedimento deliberativo e del disciplinare.
4. Precisare che gli allegati, costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai suddetti documenti, per complessive pagine 6 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente e repertoriati con il n. *1022L\_2024\_01*.

- ▲ (\*\*\*) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;
- ▲ (\*\*\*) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

(\*\*): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

Il Dirigente

*IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Monica Sque*

Dott. Roberto Pasquini

*Pasquini*

Visto: L'Avvocato Generale  
Antonio Andreottola

*Andreottola*

L'Assessore all'Avvocatura  
Dott.ssa Emanuela Ferrante

*Ferrante*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Monica Cinque

*Monica Cinque*



6

COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 38 DEL 11/12/2024 AVVENTE AD OGGETTO:

*Approvazione del testo del nuovo disciplinare per l'assunzione del patrocinio legale che sostituisce quello adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2158 del 24/12/2010 aggiornata con deliberazione di Giunta Comunale n.521 del 20/12/2022. Approvazione del nuovo modello di comunicazione/dichiarazione relativa al procedimento giudiziario a carico del dipendente/ amministratore.*

Il Dirigente del Servizio Affari Amministrativi esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**, precisando che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari a carico dell'Ente.

Il Dirigente

Dott. Roberto Pasquini

Addi, \_\_\_\_\_

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 11/12/2024 e protocollata con il n. D.G.E. 2024/1000;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

Addi, 16/12/2024 V.f.QIL RAGIONIERE GENERALE  
**ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE**

La somma di €. \_\_\_\_\_ viene prelevata dal Titolo \_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_  
 Rubrica \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ ( ) del Bilancio 20\_\_\_\_\_, che  
 presenta  
 la seguente disponibilità:

Dotazione	€. _____
Impegno precedente	€. _____
Impegno presente	€. _____
Disponibile	€. _____

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi, \_\_\_\_\_

IL RAGIONIERE GENERALE



Z

AREA RAGIONERIA  
Servizio Gestione Bilancio

**PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 D.LGS.  
267/2000. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AL CONSIGLIO  
PROT. N. 38 DEL 11/12/2024 -DGC/2024/704 DEL 11/12/2024**

**Area Avvocatura**

Il provvedimento in esame propone al Consiglio l'approvazione del nuovo disciplinare per l'assunzione del patrocinio legale in favore dei dipendenti e amministratori del Comune di Napoli che sostituisce quello adottato con deliberazione di Giunta comunale n.2158/2010 e aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n.521/2022.

Le eventuali spese derivanti dall'applicazione del suddetto disciplinare dovranno essere contenute nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Con le precisazioni di cui sopra si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Napoli, 16/12/2024

Il Ragioniere Generale  
dott.ssa Claudia Gargiulo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Claudia Gargiulo".

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 33 DEL 11/12/2024

AREA AVVOCATURA

PERVENUTA ALLA SEGRETERIA GENERALE IN DATA 16/12/2024

**SG 628 - Approvazione del testo del nuovo disciplinare per l'assunzione del patrocinio legale che sostituisce quello adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2158 del 24/12/2010, aggiornata con deliberazione di Giunta Comunale n. 521 del 20/12/2022.**

### OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con la presente proposta, oggetto di lettera d'urgenza, si approva il testo del nuovo disciplinare per l'assunzione del patrocinio legale, che sostituisce quello adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2158 del 24/12/2010, aggiornata con deliberazione di Giunta Comunale n.521 del 20/12/2022.

- ATTESTAZIONI DELLA DIRIGENZA RICAVABILI DALLE PREMESSE

Il disciplinare approvato nel 2010, così come successivamente modificato, ha definito i presupposti, le condizioni, la tempistica e l'iter procedimentale per l'assunzione del patrocinio legale; per il Personale e per la Dirigenza è intervenuta successivamente la normativa contrattuale e la modifica dell'art. 86 del D.lgs 267/2000 che ha, tra l'altro, stabilito che *"Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave"*. Per amministratori locali devono intendersi, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 267/2000, i sindaci, i consiglieri dei Comuni, i componenti delle Giunte comunali, i presidenti dei Consigli comunali, nonché i componenti degli Organi di decentramento.

Numerose pronunce giurisprudenziali, negli ultimi anni, hanno meglio definito l'ambito del cd. conflitto di interessi, la cui assenza è tra i presupposti indispensabili per la corresponsione del rimborso delle spese legali, così come la coincidenza tra il dipendente e l'Ente di appartenenza, intesa come immedesimazione del soggetto, quale organo, con l'Amministrazione di appartenenza. Si rileva, in particolare, che la costituzione di parte civile dell'Ente è rappresentativa ex se di un conflitto di interessi. L'ottemperanza alla giurisprudenza intervenuta negli anni impone di non ammettere il rimborso delle spese legali sostenute in caso di sussistenza di una delle suddette circostanze (costituzione di parte civile dell'Ente nei confronti del dipendente/amministratore; interruzione del rapporto di immedesimazione tra il dipendente/amministratore e l'Ente di appartenenza).

- PARERI EX ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: *favorevole*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: *favorevole*

La Ragioneria Generale evidenzia, tra l'altro, che *"Le eventuali spese derivanti dall'applicazione del suddetto disciplinare dovranno essere contenute nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Con le precisazioni di cui sopra si esprime parere di regolarità contabile favorevole."*

- QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Art. 86 del Dlgs n. 267/2000 in merito al rimborso delle spese legali per gli amministratori;  
 Art. 77 del Dlgs n. 267/2000, che fissa alcune condizioni per il riconoscimento delle spese legali degli amministratori.

CCNL di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali, periodo 2019 - 2021, art. 59, "Patrocinio legale";


CCNL relativo al personale dell'area funzioni locali triennio 2019 – 2021, Sezione Dirigenti, articolo 24 "Patrocinio Legale".

- CONSIDERAZIONI FINALI

Dalla lettura del Disciplinare si evince, tra l'altro, che all'art. 4, rubricato "*Rimborso delle spese legali nei giudizi di responsabilità contabile*" si prevede che "*Dinanzi alla Corte dei Conti non è ammessa l'assunzione diretta della difesa da parte dell'Ente, ma solo il rimborso delle spese legali al termine del procedimento [...]*". Le due ipotesi di assunzione dell'onere del rimborso delle spese legali sono esplicate negli articoli 7 "Nomina diretta da parte dell'Ente del legale e consulente tecnico" e 8 "Nomina del legale e consulente tecnico da parte del dipendente o dirigente". L'articolo 14 detta la disciplina transitoria prevedendo che "*Il presente disciplinare si applica solo alle richieste di patrocinio presentate dopo la sua adozione*".


La Giunta comunale ha competenza nell'approvazione del disciplinare mentre per quanto attiene agli altri punti del deliberato, appare più marcata la connotazione gestionale o di mera organizzazione delle procedure successive alla approvazione dell'atto.

Si ricorda che attiene alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del TUEL, l'esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento, in oggetto, spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione concludente, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa.



Monica Cinque

Visto:  
 Il Sindaco




nonché da allegati come descritti nell'atto.\*


\*Barrare, a cura del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO GENERALE



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 18/12/2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,  
assistenza alla Giunta e affari istituzionali  
Il Funzionario titolare di incarico  
di Elevata Qualificazione



ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione :

- con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il giorno ..... ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addì .....

Servizio Supporto giuridico agli Organi,  
assistenza alla Giunta e affari istituzionali  
Il Funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione

.....

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal ..... al .....

La presente copia, composta da n. .... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. .... del .....

divenuta esecutiva in data .....

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Servizio Supporto giuridico agli Organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali  
Il Funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione

Servizio Supporto giuridico agli Organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali  
Il Funzionario titolare di incarico di Elevata Qualificazione

.....